LA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI

Sabaudia, 31 agosto 2017

Manuela Sodini

Riferimenti

- D.LGS. 175/2016 T.U. del 19.08.2016 entrato in vigore il 23.09.2016
- Sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 25.11.2016 (illegittimità di alcune disposizioni L. delega parere anziché l'intesa con le Regioni ai fini del rispetto del c.d. «principio di leale collaborazione»)
- D.LGS. 100/2017 Decreto correttivo del 16 giugno 2017
- MEF Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche, Applicativo partecipazioni, 27 giugno 2017
- CORTE DEI CONTI SEZIONE DELLE AUTONOMIE Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR

  LINEE DI INDIRIZZO PER LA REVISIONE

  STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DI CUI

  ALL'ART. 24, D.LGS. 175/2016, 21 luglio 2017

D.LGS. 100/2017 CORRETTIVO

- Il provvedimento è adottato in attuazione **dell'art. 16**, **commi 7, della L. 124/2015**.
- Il **comma 7**, in combinato disposto con il comma 1, prevede che **entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in materia di "partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche"** il Governo possa adottare, nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi e della procedura previsti allo stesso art. 16 per l'esercizio della delega, **uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive**

Sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016

- Il decreto correttivo interviene dopo la **sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016**, che ha dichiarato **l'incostituzionalità di alcune disposizioni della legge delega n. 124/2015** nella parte in cui quest'ultima prevedeva che i decreti legislativi fossero adottati **previo parere della Conferenza unificata**. La Corte ha invece stabilito che il **principio di leale collaborazione impone** la **previa intesa** in sede di Conferenza unificata o di Conferenza Stato-Regioni, a seconda dei casi, **qualora la disciplina statale intervenga in ambiti in cui si registra una commistione fra competenze esclusive statali, competenze concorrenti e competenze residuali delle regioni.**

Il mero parere → non assicura il rispetto del principio di leale collaborazione

Sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016

- come precisato dalla Corte costituzionale, le **pronunce di illegittimità costituzionale** sono **circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge delega 124/2015 e non si estendono ai decreti legislativi adottati in attuazione delle stesse**

L'INTESA

Lo Stato, le Regioni e gli enti locali, in sede di Conferenza unificata, hanno raggiunto la richiamata **intesa** sullo schema di decreto legislativo adottato in via preliminare dal Governo in data 17 febbraio, convenendo, al contempo, su talune **integrazioni e modifiche** che il Governo si è impegnato a recepire nel testo definitivo del decreto legislativo, e che possono sintetizzarsi nei termini che seguono (si riportano solo quelle legate alla revisione):

- disporre che ai fini della prima applicazione della soglia di fatturato medio non superiore al milione di euro nel triennio (di cui all'art. 20, comma 2, lettera d) si consideri la media del triennio 2017-2019, con applicazione, **nel frattempo, di una soglia di fatturato medio di 500.000 euro**

- prorogare al **30 settembre 2017** i termini per la **ricognizione straordinaria di cui all'art. 24** e per la **ricognizione di personale** di cui **all'art. 25,** comma 1;

- prevedere che alcune delle disposizioni di cui all'art. 24 sulla **revisione straordinaria** (esame da parte della Corte dei conti della ricognizione delle partecipazioni effettuata dalle PA, **ed esercizio da parte del socio pubblico dei diritti sociali** nei confronti della società) si applichino a partire dal **30 settembre 2017** e siano **fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali di cui all'art. 24, comma 5, compiuti dal socio pubblico sino alla data di entrata in vigore del decreto**

Art. 18 L. delega (124/2015) - Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche

- **m) con riferimento alle societa' partecipate dagli enti locali:**

- 1) per le societa' che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l'internalizzazione nonche' di procedure, limiti e condizioni per l'assunzione, **la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni,** anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione;
- 2) per le societa' che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, individuazione di un numero massimo di esercizi con perdite di bilancio che comportino obblighi di liquidazione delle societa', nonche' definizione, in conformita' con la disciplina dell'Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico e ad evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualita' dei servizi;
- 3) rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualita', efficienza, efficacia ed economicita', **anche attraverso la riduzione dell'entita' e del numero delle partecipazioni e l'incentivazione dei processi di aggregazione,** intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e societa' partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza;

Art. 18 L. delega (124/2015) - Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche

- 4) promozione della trasparenza mediante pubblicazione, nel sito internet degli enti locali e delle societa' partecipate interessati, dei dati economico-patrimoniali e di indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle societa' partecipate;
- 5) **introduzione di un sistema sanzionatorio per la mancata attuazione dei principi di razionalizzazione e riduzione di cui al presente articolo, basato anche sulla riduzione dei trasferimenti dello Stato alle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni in materia;** → **art. 20 post correttivo**
- 6) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle societa' partecipate;
- 7) ai fini del rafforzamento del sistema dei controlli interni previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, revisione degli obblighi di trasparenza e di rendicontazione delle societa' partecipate nei confronti degli enti locali soci, attraverso specifici flussi informativi che rendano analizzabili e confrontabili i dati economici e industriali del servizio, gli obblighi di servizio pubblico imposti e gli standard di qualita', per ciascun servizio o attivita' svolta dalle societa' medesime nell'esecuzione dei compiti affidati, anche attraverso l'adozione e la predisposizione di appositi schemi di contabilita' separata.

Atto del Governo n. 404, aprile 2017

- Il T.U. oltre a **codificare in un quadro organico** le disposizioni in materia già vigenti, contiene anche disposizioni innovative, **volte principalmente alla razionalizzazione del fenomeno della partecipazione pubblica**

T.U. 5 tipologie di intervento

1. disposizioni introduttive recanti indicazione dell'oggetto e dell'ambito di applicazione del TU, **definizioni** (art. 2), individuazione dei **tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica** (art. 3); l'individuazione delle tipologie di società è completata dagli **artt. 16, 17 e 18**, dedicati, rispettivamente, alle **società in house, alle società miste pubblico-private**, al procedimento di quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati

2. disposizioni volte a definire condizioni e limiti delle partecipazioni pubbliche, nonché a ridefinire le regole per la **costituzione di società o per l'assunzione o il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche, e di alienazione** di partecipazioni pubbliche (artt. da 4 a 10)

3. disposizioni in materia di **organi di amministrazione e di controllo delle società** a controllo pubblico, con riferimento ai seguenti profili: governance societaria, requisiti dei componenti degli organi di amministrazione e compensi dei membri degli organi sociali (art. 11); regime di responsabilità dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti (art. 12); regime di controllo, con riguardo all'attivazione del **controllo giudiziario** (art. 13), alla prevenzione della crisi di impresa (art. 14) al controllo e monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 15);

4. **disposizioni volte a incentivare l'economicità e l'efficienza mediante l'introduzione di procedure di razionalizzazione periodica e di revisione straordinaria (artt. 20 e 24), di gestione del personale (art. 19), di specifiche norme finanziarie per le partecipate degli enti locali (art. 21), di promozione della trasparenza (art. 22);**

5. altre disposizioni transitorie, di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e di coordinamento con la legislazione vigente (artt. da 23 a 28)

LA REVISIONE STRAORDINARIA

L'art. 24 introduce la **procedura di revisione straordinaria delle partecipazioni**. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (**quindi entro il 23 marzo 2017, con il correttivo proroga al 30.09.2017**), **ciascuna amministrazione pubblica** effettua con provvedimento motivato **la ricognizione**

di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto (23.09.2016) nel caso in cui:

- non siano riconducibili ad alcuna delle **categorie** previste **dall'art. 4**;
- non soddisfino i requisiti motivazionali e di compatibilità con la normativa europea di cui **all'art. 5**, rispettivamente, **commi 1 e 2 (costituzione di società/acquisto di partecipazioni)**;
- ricadano nelle **ipotesi per le quali l'art. 20, comma 2**

sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 (razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione)

Unificate le banche dati di MEF e Corte dei Conti sulle partecipazioni della P.A.

- Al fine di favorire l'azione di governo e di controllo delle partecipate pubbliche – le cui gestioni impattano sugli Enti territoriali titolari di partecipazioni pubbliche – la **Corte dei Conti** ha avviato una collaborazione istituzionale con il **Ministero dell'economia e delle finanze** (**protocollo** siglato il **25.05.2016**) **per la rilevazione unitaria dei dati relativi agli organismi partecipati**

Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche

MEF 27.06.2017

- portale del dipartimento del Tesoro per comunicare l'esito della ricognizione delle partecipazioni

Linee di indirizzo della Corte dei Conti per la revisione straordinaria

21.07.2017

- linee di indirizzo per fornire agli **Enti territoriali ed ai relativi Organi di revisione** con particolare riferimento alla revisione straordinaria delle **partecipazioni societarie detenute dagli Enti territoriali** con annesso il **modello standard** di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli **Enti territoriali**, delle disposizioni di cui all'art. 24, D.Lgs. 175/2016. Le suddette indicazioni **sono rivolte anche alle Regioni e agli Enti locali operanti nel territorio delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, nei limiti della compatibilità con gli specifici ordinamenti**

MEF E CORTE DEI CONTI

- In relazione al **protocollo d'intesa** del **25 maggio 2016** sottoscritto tra il Presidente della **Corte dei conti ed il MEF**, la rilevazione dei dati sugli organismi partecipati dalle pubbliche amministrazioni è stata unificata. Pertanto, dall'esercizio 2015, **le informazioni, non più inserite nel sistema SIQUEL, sono acquisite mediante l'applicativo Partecipazioni accessibile dal portale Tesoro**.

- **In applicazione del D.Lgs. 175/2016 le Amministrazioni pubbliche, tra cui gli Enti territoriali**, saranno tenute ad effettuare le comunicazioni relative agli esiti della ricognizione straordinaria in apposita sezione dello stesso applicativo Partecipazioni del Dipartimento del tesoro (https://portaletesoro.mef.gov.it) **PLATEA**

ART. 24 REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI

- 1. Le partecipazioni detenute, **direttamente o indirettamente,** dalle **amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in societa' non riconducibili** ad alcuna delle **categorie di cui all'art. 4**, ovvero che **non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2**, o che **ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2**, **sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2**.

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione

La revisione degli enti territoriali

Per gli **enti territoriali**, il suddetto provvedimento ricognitorio **costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della L. 190/2014** (legge di stabilità 2015)

- le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le universita' e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorita' portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle societa' e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute (**soggetti di cui al comma 611**)

NON RICONDUCIBILI CATEGORIE ART. 4

- a) produzione di un servizio di interesse generale; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti; e) servizi di committenza,
- le partecipazioni nelle societa' aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilita' turistico-sportiva esercitati in aree montane nonche' la produzione di energia da fonti rinnovabili

NON SODDISFANO REQUISITI ART. 5

- l'atto deliberativo di **costituzione** di una societa' a partecipazione pubblica o di **acquisto di partecipazioni**, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in societa' gia' costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessita' della societa' per il perseguimento delle **finalita' istituzionali di cui all'art. 4** evidenziando, altresi', le ragioni e le finalita' che giustificano tale scelta, anche sul piano della **convenienza economica e della sostenibilita' finanziaria**
- L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della **compatibilita' dell'intervento finanziario** previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica secondo modalita' da essi stessi disciplinate

RICADONO NELLE IPOTESI ART. 20

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4; b) societa' che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in societa' che svolgono attivita' analoghe o similari a quelle svolte da altre societa' partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in societa' che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in societa' diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessita' di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessita' di aggregazione di societa' aventi ad oggetto le attivita' consentite all'art. 4.

ART. 24 REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI - ADEMPIMENTI

- A tal fine, **entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua** con provvedimento motivato **la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto**, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, **anche in caso negativo, e' comunicato con le modalita' di cui all'art. 17 del D.L. 90/2014** convertito, con modificazioni, dalla L. 114/2014. **Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15**

Entro il 30.09.2017

- **Adottare il provvedimento motivato** di ricognizione contenente l'esito della revisione straordinaria delle partecipazioni **detenute alla data di entrata in vigore del T.U. (23 settembre 2016)**

Entro il 31.10.2017

- Comunicare, attraverso **l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro**, l'esito della ricognizione straordinaria (**inserimento dei dati e trasmissione del provvedimento motivato di ricognizione**) alla Struttura di cui all'art. 15 del T.U.

L'avvio della rilevazione e il termine per la comunicazione è stato annunciato con comunicato stampa del MEF n. 107 del 23.06.2017

30 SETTEMBRE 2017

- **L'atto di ricognizione**, oltre a costituire un adempimento per l'ente, è **l'espressione** più concreta **dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione**

RATIO DELL'ADEMPIMENTO

- Il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. **Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento**

RATIO DELL'ADEMPIMENTO

Le disposizioni dirette alle amministrazioni partecipanti sono tra loro collegate, formando un sistema complessivo di norme dedicate a **regolare i profili pubblicistici delle operazioni aventi ad oggetto le società**. In relazione a tali aspetti, si inserisce la previsione della **comunicazione alla Corte dei conti delle principali scelte organizzative/gestionali** inerenti alle società pubbliche, tra cui:

- la costituzione di nuove società (art. 5, d.lgs. n. 175/2016),
- l'acquisto di partecipazioni in società già costituite (art. 8),
- la quotazione di società a controllo pubblico nei mercati regolamentati (art. 18),
- **la revisione periodica e straordinaria delle partecipazioni (artt. 20 e 24);**
- gli interventi a salvaguardia della continuità nella prestazione di servizi pubblici locali e l'eventuale piano di risanamento approvato dall'Autorità di regolazione del settore, al verificarsi di una crisi di impresa e conseguente attivazione del c.d. «soccorso finanziario» da parte degli enti (art. 14, co. 5, d.lgs. n. 175/2016).

profili dell'attività amministrativa legati alla costituzione, al mantenimento e alla dismissione delle partecipazioni in tali società → deroga alle disposizioni sulle societa' contenute nel codice civile (art. 1 T.U.)

ULTERIORI ADEMPIMENTI COMUNICATIVI

A queste ipotesi si aggiungono quelle previste dal D.Lgs. 100/2017,

- la deliberazione del Presidente della Regione di esclusione, totale o parziale, di determinate società dalle prescrizioni dell'art. 4 (art. 4, co. 9, secondo periodo, nuovo testo)
- **e la deliberazione dell'assemblea della società a controllo pubblico che disponga la composizione collegiale del Consiglio di amministrazione** (di 3 o 5 membri anziché amministratore unico, come di regola), art. 11, co. 3, D.Lgs. 175/2016, nuovo testo

ART. 11 COMMA 3

- 3. L'assemblea della societa' a controllo pubblico, con **delibera motivata** con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di **contenimento dei costi**, puo' disporre che **la societa' sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri**, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. **La delibera e' trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.**

ART. 11 COMMA 3

- **Nella vecchia versione del comma 3**, la possibilità di derogare era affidata non a una libera scelta dell'assemblea societaria, ma era vincolata a un decreto del Presidente del consiglio che avrebbe dovuto definire «i criteri in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'assemblea della società a controllo pubblico può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri».
  Il Dlgs 100/2017 restituisce autonomia ai soci fermo restando contenimento dei costi e la previsione di un obbligo di motivazione della decisione
- **L'invio alla Corte dei conti**
  La delibera assembleare di nomina del consiglio di amministrazione andrà inviata alla sezione regionale della Corte dei conti. Nell'attesa dell'emanazione del decreto previsto dal comma 3, era orientamento pacifico il fatto che si potesse continuare a nominare un consiglio di amministrazione. La comunicazione alla sezione di controllo **dovrebbe riguardare solo le nomine successive all'entrata in vigore del nuovo comma 3, e quindi solo per quelle effettuate dal 27 giugno 2017,** come disposto dall'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 100/2017

ART. 11

VERSIONE ANTE D.LGS. 100/2017

- 2. L'organo amministrativo delle societa' a controllo pubblico e' costituito, **di norma, da un amministratore unico.**

- 3. **Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,** su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, **adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'assemblea della societa' a controllo pubblico puo' disporre che la societa' sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri,** ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. In caso di adozione del sistema dualistico, al consiglio di sorveglianza sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 2409-terdecies, primo comma, lettera f-bis), del codice civile. Nel caso in cui sia adottato uno dei sistemi alternativi, il numero complessivo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo non puo' essere superiore a cinque.

VERSIONE POST D.LGS. 100/2017

- 2. L'organo amministrativo delle societa' a controllo pubblico e' costituito, **di norma, da un amministratore unico.**

- 3. L'assemblea della societa' a controllo pubblico, con delibera **motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa** e tenendo conto delle esigenze di **contenimento dei costi**, puo' disporre che la societa' sia amministrata da un **consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri**, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. **La delibera e' trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.**

COMUNICATO DEL MEF DEL 23.06.2017

- Per il Mef la revisione «si inserisce nel quadro più ampio della revisione della spesa» ed è volta a razionalizzare e valorizzare le partecipazioni pubbliche che rappresentano una delle componenti dell'attivo delle amministrazioni pubbliche insieme, tra l'altro, agli immobili e alle concessioni».

L'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro

- Revisione straordinaria delle **partecipazioni dirette e indirette detenute alla data di entrata in vigore del decreto stesso**, **ossia al 23 settembre 2016**. L'esito di tale ricognizione, anche in caso negativo, deve essere comunicato attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro - **https://portaletesoro.mef.gov.it** - con cui il Dipartimento del Tesoro effettua annualmente la rilevazione delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti delle Amministrazioni negli organi di governo di società ed enti, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.L. 90/2014.

L'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro

- Il sistema resterà aperto per l'acquisizione delle comunicazioni fino al **31 ottobre 2017**, fermo restando l'obbligo per le Amministrazioni di adottare i provvedimenti motivati di ricognizione entro il termine del **30 settembre 2017** previsto dalla norma

I soggetti della rilevazione

Quali sono le Amministrazioni obbligate alla comunicazione dei dati?

Le Amministrazioni interessate dalla rilevazione sono:

1. quelle individuate dall'art. 1, comma 2, del D.L. 165/2001;
2. consorzi o associazioni di Amministrazioni di cui al punto 1 per qualsiasi fine istituiti;
3. gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale.

"Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi , le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale […]" (Art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001)

Definizioni art. 2 T.U.

- a) «**amministrazioni pubbliche**»: le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorita' di sistema portuale;

L'oggetto della rilevazione

- Le Pubbliche Amministrazioni devono comunicare l'esito della ricognizione delle partecipazioni detenute, **direttamente e/o indirettamente, alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ossia al 23.09.2016**

Quali sono gli obblighi?

- Entro il **30 settembre 2017**, ciascuna amministrazione pubblica deve, con provvedimento motivato, **effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, al 23 settembre 2016 -** data di entrata in vigore del T.U.- individuando quelle che, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016, sono da alienare oppure oggetto di misure di razionalizzazione.
- La comunicazione deve essere resa anche in assenza di partecipazioni.

Come deve essere fatta la comunicazione al MEF?

- La comunicazione sull'esito della revisione straordinaria va fatto esclusivamente per via telematica attraverso l'applicativo *Partecipazioni* accessibile, dagli utenti abilitati, attraverso il Portale Tesoro.

- A tal fine, all'interno dell'applicativo Partecipazioni è stata **implementata una sezione dedicata: *"Revisione straordinaria ex art. 24 D.Lgs. 175/16"***

Cosa deve essere comunicato al MEF?

Attraverso l'applicativo *Partecipazioni* devono essere inserite, per ciascuna società partecipata, le informazioni relative a:

- **anagrafica**, con l'indicazione della quota di partecipazione (diretta e/o indiretta) detenuta alla data del **23 settembre 2016**;
- attività svolta per l'Amministrazione e **parametri di dimensione e di performance previsti dall'art. 20, comma 2**, del Testo unico;
- esito della *revisione straordinaria*, ossia indicazione sulla decisione di adottare o meno misure di misura di razionalizzazione.

Sempre attraverso l'applicativo occorre **trasmettere**, in formato elettronico (PDF), il **provvedimento motivato di ricognizione (anche in caso negativo)**.

A conclusione del processo di inserimento dati e caricamento del provvedimento, il sistema invierà all'utente via email gli estremi del protocollo di acquisizione che saranno, inoltre, visibili nell'applicativo.

Partecipazioni indirette

- con riferimento alle **partecipazioni indirette,** ai sensi del T.U. sono oggetto di revisione straordinaria quelle partecipazioni, **di qualsiasi livello, che siano detenute, al 23.09.2016, attraverso una "tramite" di controllo, con esclusione di quelle detenute indirettamente attraverso una società "quotata" come definita dall'art. 2, comma 1, lettera p) del T.U.**

- Nel caso in cui la **"tramite" non sia controllata dalla pubblica amministrazione, le eventuali partecipazioni detenute da questa non sono oggetto di revisione straordinaria**

Partecipazioni indirette MEF

- con riferimento alle **partecipazioni indirette,** ai sensi del T.U. sono oggetto di revisione straordinaria quelle partecipazioni, **di qualsiasi livello, che siano detenute, al 23.09.2016, attraverso una "tramite" di controllo, con esclusione di quelle detenute indirettamente attraverso una società "quotata" come definita dall'art. 2, comma 1, lettera p) del T.U.**

la C.D.C. non precisa ma nel formato standard prevede le quotate solo fra le partecipazioni dirette

Art. 2 T.U. Definizioni

- g) «**partecipazione indiretta**»: la partecipazione in una societa' detenuta da un'amministrazione pubblica **per il tramite di societa' o altri organismi soggetti a controllo** da parte della medesima amministrazione pubblica;

- **Art. 11-quater del D.Lgs. 118/2011**
- **Princ. Contab. 4/4** il consolidamento dei conti degli enti territoriali con aziende, società controllate e partecipate, enti e organismi strumentali degli enti territoriali. Infatti, sono rilevanti ai fini del Testo unico e, quindi, della ricognizione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016, **le società indirette che hanno per tramite una società/organismo a controllo pubblico**

ART. 2 T.U. definizione di controllo

- «controllo»: la situazione descritta nell'art. **2359 del codice civile.** Il **controllo puo' sussistere** anche quando, **in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attivita' sociale e' richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo**

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

Corte dei conti, sez. contr. Emilia-Romagna, del. 28 marzo 2017, n. 56

Il piano di razionalizzazione e revisione delle società partecipate deve riferirsi **anche alle società indirettamente partecipate** e, di conseguenza, anche agli organismi non societari tramite cui l'ente detiene la partecipazione indiretta, in modo da verificare eventuali sovrapposizioni di attività e opportunità di dismissione; l'ente deve, se necessario, sostenere ogni possibile e lecita iniziativa di gestione e controllo per favorire il processo di dismissione programmato nella sua interezza, e comunque per prevenire situazioni di inadempienza.

Una sintesi

- **La ricognizione straordinaria** delle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni deve essere effettuata **con riferimento al 23 settembre 2016**
- La ricognizione è da effettuare per **tutte** le partecipazioni, anche se di **minima entità anche se quotate**
- Per ogni **società partecipata** (**direttamente o indirettamente**) deve essere compilata una scheda di rilevazione, inserendo dati sulla società, sulla partecipazione e sull'esito della revisione straordinaria
- Le **società a partecipazione indiretta** solo se detenute per il tramite di società o altro organismo controllato
- Le **società indirette quotate** se detenute per il tramite di società o altro organismo controllato
- Il perimetro oggettivo, sono oggetto di ricognizione straordinaria **solo le società e non anche le fondazioni, le associazioni, i consorzi partecipati dall'Amministrazione**
- **Con la funzionalità di validazione e trasmissione sono assolti gli obblighi di comunicazione alla Struttura di cui all'art.15 del T.U**. Il provvedimento trasmesso attraverso l'applicativo Partecipazioni viene protocollato e non occorre pertanto effettuare un ulteriore invio mediante PEC
- I dati inseriti mediante l'applicativo devono corrispondere alle informazioni contenute nel provvedimento motivato di ricognizione

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'ASSETTO DELLE PARTECIPAZIONI DI UN'AMMINISTRAZIONE

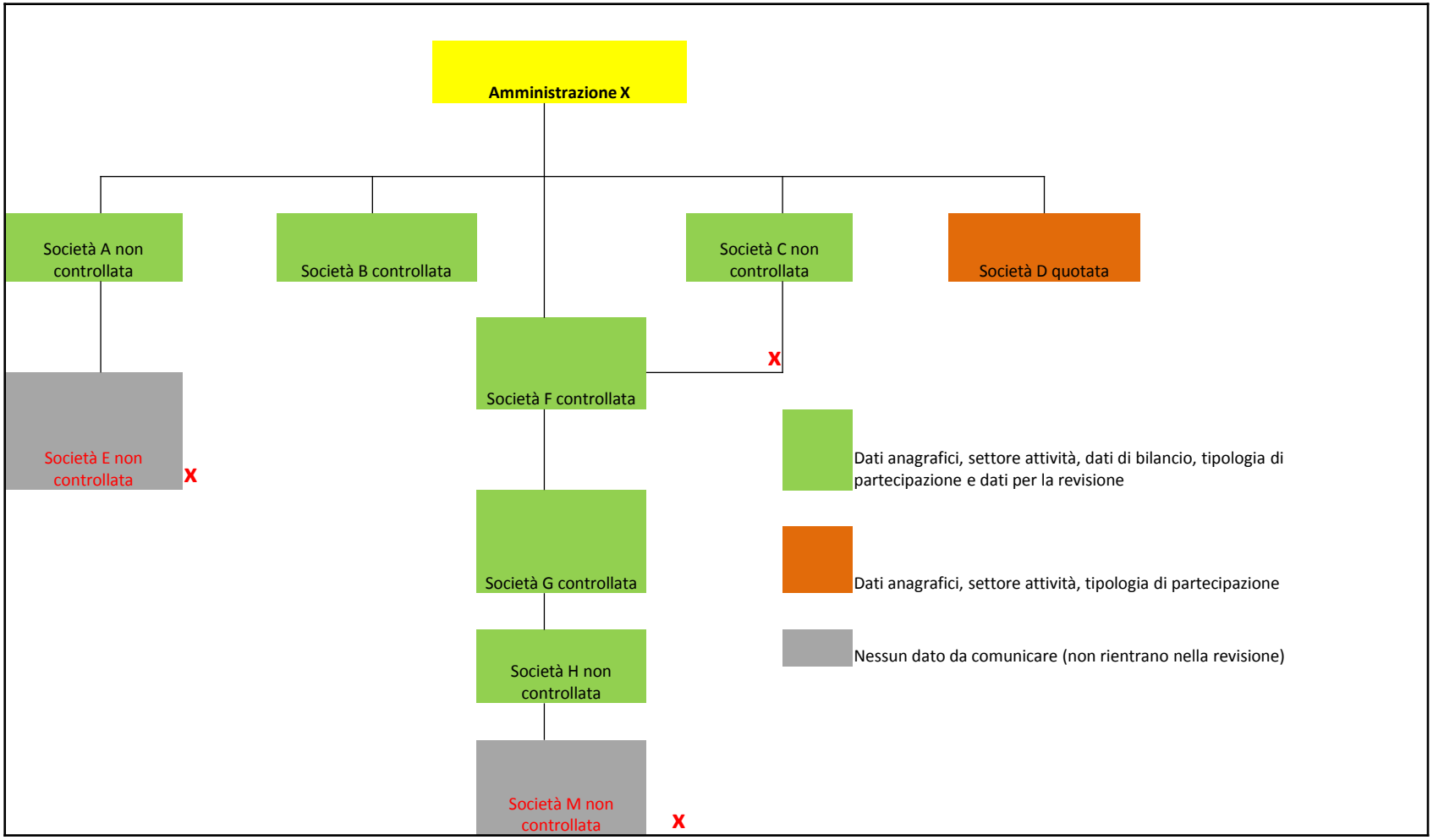

CENSIMENTO TOTALE DELLE PARTECIPAZIONI

l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute

ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di **tutte** le partecipazioni possedute alla ((...)) data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate.

"**tutte**" **per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate**", sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni.

OMOGENEITA'

- Dal monitoraggio effettuato è emersa **l'eterogeneità dei piani presentati**, non sempre aderenti alle prescrizioni normative e, comunque, in gran parte scarsamente adeguati agli obiettivi di razionalizzazione perseguiti dal legislatore

- Linee guida della Corte dei Conti del 21.07.2017

OMOGENEITA’

- modello standard dell’atto di ricognizione e relativi esiti che dovrà essere allegato alle **deliberazioni consiliari degli enti**, così agevolando anche **la compilazione dell’applicativo Partecipazioni**, sezione revisione straordinaria.

SANZIONE REVISIONE STRAORDINARIA

- **In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo** ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, **il socio pubblico non puo' esercitare i diritti sociali nei confronti della societa' e,** salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima e' liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

SANZIONE REVISIONE PERIODICA

- La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 **da parte degli enti locali** comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti" . Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

REVISIONE PERIODICA

- Alla procedura di razionalizzazione periodica si procede **a partire dal 2018** ai sensi dell'art. 26, comma 11, **con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017**

D.LGS. 100/2017 CORRETTIVO REVISIONE PERIODICA

- L'art. 12 del Decreto correttivo novella l'art. 20 del T.U.- in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche - al fine di precisare che la disposizione recata **dal comma 7 si riferisce esclusivamente agli enti locali**

D.LGS. 100/2017 CORRETTIVO REVISIONE PERIODICA

- **La mancata adozione, da parte degli enti locali, dei provvedimenti recanti l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni e, ove necessario, il piano di razionalizzazione, nonché la successiva relazione sull'attuazione del medesimo piano (provvedimenti di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 20) comporta – nei confronti dei medesimi enti - la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile**, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. **Nel testo ante correttivo la sanzione non è circoscritta agli enti locali, bensì riguardava le amministrazioni pubbliche che non adempiono agli obblighi di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 20 del testo unico**. La modifica risulta in linea con uno dei rilievi contenuti nel parere del Consiglio di Stato espresso sull'Atto del Governo n. 297, in cui si segnalava il rischio di un eccesso di delega con riferimento all'art. 20, comma 7, atteso che **l'art. 18, comma 1, lett. m), n. 5), della legge delega (124/2015) prevede – soltanto con riferimento alle società partecipate dagli enti locali – la "introduzione di un sistema sanzionatorio per la mancata attuazione dei princìpi di razionalizzazione** e riduzione di cui al presente articolo, basato anche sulla riduzione dei trasferimenti dello Stato alle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni in materia"

30 SETTEMBRE 2017

L'AMM.NE PUBBLICA

- **A tal fine, entro ((il 30 settembre 2017)), ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla ((...)) data di entrata in vigore del presente decreto,** individuando quelle che devono essere alienate

SOCIETA' A CONTROLLO PUBBLICO

- **Entro il 30 settembre 2017 le societa' a controllo pubblico** effettuano una **ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze**, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, e' trasmesso alla regione nel cui territorio la societa' ha sede legale secondo modalita' stabilite da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ((adottato)) di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze ((, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131)).

DUP 15 novembre

- L'eventuale nota di aggiornamento al Dup, da presentare al consiglio **entro il prossimo 15 novembre dovrà tenere conto anche degli esiti della ricognizione del proprio portafoglio partecipazioni approvata in consiglio**, al fine di valutarne l'impatto in termini di gestione dei servizi o in relazione alle dinamiche finanziarie connesse al possesso di quote del capitale delle società

ART. 24 REVISIONE STRAORDINARIA TESTO A CONFRONTO

- ANTE CORRETTIVO
- POST CORRETTIVO

ANTE CORRETTIVO

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in societa' non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ~~**commi 1, 2 e 3**~~, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla ~~**medesima**~~ data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, e' comunicato con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

POST CORRETTIVO

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in societa' **non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4,** ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, **entro il 30 settembre 2017**, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, e' comunicato con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

ANTE CORRETTIVO

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione e' inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonche' alla struttura di cui all'articolo 15, perche' verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

POST CORRETTIVO

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione e' inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonche' alla struttura di cui all'articolo 15, perche' verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. **((1))**

Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017

4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

ANTE CORRETTIVO

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non puo' esercitare i diritti sociali nei confronti della societa' e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima e' liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una societa' unipersonale, la societa' e' posta in liquidazione.

7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformita' ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

POST CORRETTIVO

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non puo' esercitare i diritti sociali nei confronti della societa' e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima e' liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile. **((1))**

Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017 e sono fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali di cui al predetto articolo 24, comma 5, compiuti dal socio pubblico sino alla data di entrata in vigore del presente decreto".

6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una societa' unipersonale, la societa' e' posta in liquidazione.

7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformita' ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

ANTE CORRETTIVO

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.

9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della societa' a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale gia' impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

POST CORRETTIVO

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.

9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della societa' a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale gia' impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

ART. 20 REVISIONE PERIODICA TESTO A CONFRONTO

- ANTE CORRETTIVO
- POST CORRETTIVO

ANTE CORRETTIVO

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle societa' in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

POST CORRETTIVO

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle societa' in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

ANTE CORRETTIVO

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalita' e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) societa' che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in societa' che svolgono attivita' analoghe o similari a quelle svolte da altre societa' partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in societa' che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in societa' diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessita' di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessita' di aggregazione di societa' aventi ad oggetto le attivita' consentite all'articolo 4.

POST CORRETTIVO

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalita' e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) societa' che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in societa' che svolgono attivita' analoghe o similari a quelle svolte da altre societa' partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in societa' che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in societa' diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessita' di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessita' di aggregazione di societa' aventi ad oggetto le attivita' consentite all'articolo 4

ANTE CORRETTIVO

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtu' di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle societa' o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della societa' o l'acquisto della partecipazione.

POST CORRETTIVO

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtu' di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle societa' o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della societa' o l'acquisto della partecipazione.

ANTE CORRETTIVO	POST CORRETTIVO
6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.	6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 **da parte degli enti locali** comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti" . Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.	7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti" . Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.	8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ANTE CORRETTIVO

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le societa' a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attivita', corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si da' seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

POST CORRETTIVO

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le societa' a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attivita', corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si da' seguito alprocedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

ART. 26 T.U. FATTURATO

12-quinquies CORRETTIVO

Ai fini dell'applicazione del criterio di cui **all'art. 20, comma 2, lettera d)**, **il primo triennio rilevante e' il triennio 2017-2019. Nelle more** della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, **si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro** per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'art. 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'art. 20.

2013-2015

- revis. straordinaria (30.09.2017)
- Euro 500.000

2015-2017

- revis. periodica 2018
- Euro 500.000

2016-2018

- revis. periodica 2019
- Euro 500.000

2017-2019

- revis. Periodica 2020
- euro 1.000.000

FATTURATO

Sezione regionale di Controllo dell'Emilia Romagna (parere n. 54/2017)

La pronuncia afferma che il fatturato in questione deve essere inteso quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati degli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche.

Osservando lo schema di bilancio, in dettaglio, occorre quindi fare riferimento alla grandezza risultante dai dati considerati nei **nn. 1 e 5 della lettera A) dell'art. 2425 codice civile,** che non coincide pienamente con il «valore della produzione», il quale include altresì le variazioni intervenute nelle rimanenze di merci, prodotti, semilavorati e prodotti finiti, nonché le variazioni di lavori in corso su ordinazione e gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.

Tale accezione non corrisponde neppure al concetto di «volume d'affari ai fini dell'Iva»

Linee di indirizzo della Corte dei Conti

PRECISAZIONI SUI PARAMETRI ART. 20 COMMA 2

b) societa' che risultino prive di **dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore** a quello dei dipendenti; **2015**

d) partecipazioni in societa' che, nel **triennio precedente**, abbiano conseguito un **fatturato** medio non superiore a un milione di euro; **(2013-2015)**

e) partecipazioni in societa' diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto **un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti**; **(2015-2011)**

Affidamenti diretti 'in house'
Prorogato al 30 ottobre il termine per l'iscrizione all'elenco delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori

Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante **affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house"** previsto **dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016**

In attesa di adeguamento della linea guida 7

ART. 192 AFFIDAMENTI ALLE SOCIETA' IN HOUSE

Le amministrazioni che intendono affidare un servizio in house sono tenute a iscriversi all'elenco in base a quanto stabilito dall'art. 192 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016). In questa prospettiva, gli enti affidanti devono adeguare gli statuti degli organismi partecipati affidatari, in modo tale da dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario e codificati dall'art. 5 del Dlgs 50/2016:

- capitale interamente pubblico (con possibile partecipazione di soci privati, ma a condizione che non abbiano poteri di veto o di controllo);
- controllo analogo (anche in forma congiunta);
- attività prevalentemente svolta a favore degli enti affidanti (oltre 80%). (Art. 5 commi 7 e 8 D.Lgs. 50/2016)

INDICE

01. SCHEDA ANAGRAFICA

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

- 02.01. Ricognizione delle **società a partecipazione diretta**
- 02.02. Ricognizione delle **società a partecipazione indiretta**
- 02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)

- 03.01. **Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)**
- 03.02. **Condizioni art. 20 co. 2**

04. **MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**

05. **AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**

- 05.01. Contenimento costi
- 05.02. Cessione/Alienazione quote
- 05.03. Liquidazione
- 05.04. Fusione/Incorporazione
- 05.05. Riepilogo

06. ELENCO MOTIVAZIONI

SCHEDA ANAGRAFICA

LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI (ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente:

Denominazione Ente:

Codice fiscale dell'Ente:

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome:

Cognome:

Recapiti:

Indirizzo:

Telefono:

Fax:

Posta elettronica:

RICOGNIZIONE DIRETTE

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	% Quota di partecipazione E	Attività svolta F	Partecipazione di controllo G	Società in house H	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) I	Holding pura J

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

RICOGNIZIONE INDIRETTE

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.

Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

FINALITA' ATTIVITA'

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:	(a)
Denominazione società partecipata:	(b)
Tipo partecipazione:	(c)
Attività svolta:	(d)

FINALITA' ATTIVITA'

	indicare se la società:
-	**Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)**
☐	**Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)**
-	**È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)**
-	**È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)**
-	**È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)**

FINALITA' ATTIVITA'

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:		
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)		
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)		
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)		
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)		
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)		
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)		
Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)		
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)		
Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)		
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)		
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)		
Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)		
Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)		

CONDIZIONI ART. 20 COMMA 2

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA					
03.02. Condizioni art. 20, co. 2					
Compilare una scheda per ciascuna società					
		Progressivo società partecipata:			**(a)**
		Denominazione società partecipata:			**(b)**
		Tipo partecipazione:			**(c)**
		Attività svolta:			**(d)**
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:					
					Importi in euro
Numero medio dipendenti (e)				**Costo del personale (f)**	
Numero amministratori				**Compensi amministratori**	
di cui nominati dall'Ente				**Compensi componenti organo di controllo**	
Numero componenti organo di controllo					
di cui nominati dall'Ente					

CONDIZIONI ART. 20 COMMA 2

	Importi in euro				Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)				FATTURATO		
2015				2015		
2014				2014		
2013				2013		
2012				FATTURATO MEDIO	#DIV/0!	
2011						
Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:						
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)						
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)						
Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)						

CONDIZIONI ART. 20 COMMA 2

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)							
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☐							
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)							
Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)							

MANTENIMENTO

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo				Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A				B	C	D	E	F

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della

medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica

dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di

costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne

motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società

operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

CONTENIMENTO COSTI

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi

	Progressivo società partecipata:		(a)		Quota di partecipazione detenuta:	
	Denominazione società partecipata:					
	Tipo partecipazione:		(d)			
	Attività svolta:					(e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

CESSIONE

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE					
05.02. Cessione/Alienazione quote					
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare					
	Progressivo società partecipata:		**(a)**	**Quota di partecipazione detenuta:**	
	Denominazione società partecipata:		**(c)**	**Quota di partecipazione da cedere/alienare:**	
	Tipo partecipazione:			**(e)**	
	Attività svolta:				
Selezionare le motivazioni della scelta:					

LIQUIDAZIONE

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE						
05.03. Liquidazione						
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione						
	Progressivo società partecipata:		**(a)**		**Quota di partecipazione detenuta:**	
	Denominazione società partecipata:					
	Tipo partecipazione:		**(d)**			
	Attività svolta:					**(e)**
Selezionare le motivazioni della scelta:						

FUSIONE

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE						
05.04. Fusione/Incorporazione						
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare						
	Progressivo società partecipata:		**(a)**		**Quota di partecipazione detenuta:**	
	Denominazione società partecipata:					
	Tipo partecipazione:		**(d)**			
	Attività svolta:					
Selezionare le motivazioni della scelta:						

RIEPILOGO

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Contenimento dei costi					
Cessione/Alienazione quote					
Liquidazione					
Fusione/Incorporazione					

ELENCO DELLE MOTIVAZIONI

Scheda 05.02:	**Cessione/Alienazione quote**
	Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
	è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
	-Internalizzazione delle attività svolte dalla società
	-Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
	-Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
	-Società inattiva o non più operativa
	-Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
	-Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
	-Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
	-Perdite reiterate
	-Carenza persistente di liquidità
	-Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
	-Altro (specificare)

ELENCO DELLE MOTIVAZIONI

Scheda 05.03:	**Liquidazione**
	Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
	è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
	-Internalizzazione delle attività svolte dalla società
	-Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
	-Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
	-Società inattiva o non più operativa
	-Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
	-Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
	-Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
	-Perdite reiterate
	-Carenza persistente di liquidità
	-Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
	-Altro (specificare)

ELENCO DELLE MOTIVAZIONI

Scheda 05.04:	**Fusione/Incorporazione**
	Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
	è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
	- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
	- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
	- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi
	di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
	- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
	- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione
	di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
	- Altro (specificare)